Regolamento del Consiglio d'Istituto

In Adozione dal 21/12/2013
Pubblicato nell'Albo Pretorio dell'Istituto
Url: http://www.alboatti.it/nervigalilei/

Sommario

INDICE

Premessa	(pag. 2)
Riferimenti normativi	(pag. 3)
Art. 1. Disposizioni generali sul funzionamento del Consiglio d'istituto.	(pag. 4)
Art. 2. Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali.	(pag. 4)
Art. 3. Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.	(pag. 4)
Art. 4. Prima convocazione del consiglio di istituto.	(pag. 5)
Art. 5. Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di istituto.	(pag. 5)
Art. 6. Convocazione del consiglio di istituto.	(pag. 5)
Art.7. Decadenza di un consigliere.	(pag. 6)
Art. 8. Pubblicità degli atti.	(pag. 6)

PREMESSA

Il regolamento disciplina il corretto funzionamento del Consiglio d'Istituto in materia specifica.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

- 1) Il testo intende disciplinare e tutelare l'attività dei consiglieri rappresentanti degli: studenti, docenti, del personale amministrativo, nelle attività interne all'Istituto; il Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'istituto, il quale, si dovrà esprimere a favore delle modifiche con il voto di 2/3 più uno dei consiglieri.
- 2) Il presente Regolamento, è di competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore dal quindicesimo (15) giorno della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio; dopo tale termine, esso potrà essere impugnato dinanzi al TAR o al Presidente della Repubblica, secondo le modalità della normativa vigente in materia di atti amministrativi; eventuali, future modifiche dovranno prevedere la medesime modalità di pubblicazione per una corretta trasparenza.
- 3) Per tutto quello che non è stato disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alle norme vigenti competenti per materia, nonché alle delibere emanate dal Consiglio di Istituto e non abrogate.

RIFERIMENTI NORMATIVI

IL CONSIGLIO D' ISTITUTO

<u>Visto</u> il D.L.vo 297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);

Visto l'O.M. 215/91 (Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto);

Vista la C.M. 105/75 (Regolamento tipo);

<u>Visto</u> l'art. 21 Legge 15.03.1997 N.59 (Riforma della pubblica amministrazione: l'autonomia scolastica);

Visto il D.P.R. 275/99 (Regolamento dell'autonomia);

Visto il D.I. 44/01 (Regolamento contabile);

<u>Vista</u> la L. Cost. 3/01 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

<u>Visto</u> Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, ai Sensi Dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, N. 165, Come Sostituito dall'articolo 1, Comma 44, Della Legge 6 Novembre 2012, N. 190.

Su proposta del Consiglio d'Istituto;

Emana il seguente regolamento interno:

ARTICOLI

Art. 1

Disposizioni generali sul funzionamento del Consiglio d'Istituto

La convocazione del C.d.I avviene con un preavviso di giorni 5 e si effettua con comunicazione diretta ai singoli membri dell'organo collegiale o mediante affissione all'albo pretorio.

Tale comunicazione, opportunamente protocollata deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta del C.d.I.

Di ogni seduta del C.d.I viene redatto il verbale, firmato dal presidente e dal segretario, su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2

Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali

Il C.d.I opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma il C.d.I prende in considerazione anche le competenze, in materia definite, degli altri organi collegiali.

Art. 3

Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

Le elezioni degli organi collegiali, di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno.

Art. 4

Prima convocazione del consiglio di istituto

La prima convocazione del consiglio di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico secondo normativa.

Art. 5

Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di istituto

Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 6

Convocazione del consiglio di istituto

Il consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso. Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del Dirigente scolastico, presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Il consiglio di istituto può essere revocato dal presidente con le stesse modalità delle convocazioni.

Art. 7

Decadenza di un consigliere

Un consigliere viene dichiarato decaduto in seguito alla delibera del C.d.I se ha effettuato 3 assenze consecutive non giustificate.

Art. 8

Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, dal D.L. 33/2013 e succ., deve avvenire mediante affissione nell'albo pretorio o nel sito d'istituto per la loro fruibilità.

L'affissione all'albo pretorio avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria di istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti previa richiesta motivata per iscritto indirizzata al Dirigente scolastico, il quale a sua discrezione deciderà in merito a chiunque ne faccia richiesta (che abbia attinenza con la comunità scolastica).

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.